




**PROVINCIA DI RAVENNA**  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
**CORPO POLIZIA PROVINCIALE**

Via di Roma, 165 Ravenna Tel. (0544) 258922 Fax (0544) 258925  
E-mail: [poliziaprovinciale@mail.provincia.ra.it](mailto:poliziaprovinciale@mail.provincia.ra.it) PEC: provra@cert.provincia.ra.it



*Allegato A)*  
Atto del Presidente  
della Provincia di Ravenna  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto: piano annuale attività di vigilanza volontaria venatoria e ittica 2024/2025.**

Visti gli art. 58 e 59 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare:

- l'art. 58, comma 1 e 2, lettera a) che, dispone che
  - "1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015.
  - 2. Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:
    - a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
- i commi 3 e 3 bis dell'art. 58 che rispettivamente dispongono che
  - "3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.
  - 3 bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale";
- l'art. 59 che dispone

"1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015 e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.

2. La Provincia o la Città metropolitana di Bologna coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.

3. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.

3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale.”;

Visti gli art. 5 lett. d) e 8 della “Direttiva alle Province per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico venatoria”, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 980/2008, i quali prevedono:

- il raccordo tra il Responsabile organizzativo di cui al punto 6 e il Responsabile della struttura di Polizia Provinciale o Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, al fine di dare attuazione con modalità idonee ed efficaci al Piano di attività di cui al punto 8 della presente direttiva e al programma di cui al comma 2 dell'art. 2 della LR 23/89, limitatamente alla vigilanza venatoria;
- che le Province predispongono, con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato le convenzioni di cui al punto 6, un Piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, considerando anche la necessità da parte delle Associazioni stesse di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali;

Visto il Regolamento per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico venatoria ittica approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 61 del 16 giugno 2009 il quale stabilisce:

- all'art. 2 le funzioni delle guardie volontarie:
  - “1) Nell'ambito del coordinamento svolto dalla Provincia, le guardie volontarie operano, per conto delle Associazioni, raggruppamenti e ambiti territoriali di caccia ai quali aderiscono, allo scopo di:
    - a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;
    - b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
    - c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunistico - venatoria, alieutica e zoofila;
    - d) concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori-faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
    - e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.”
- all'art. 3 il coordinamento della vigilanza volontaria:
  - “1) L'attività di coordinamento dell'attività di vigilanza delle guardie volontarie è svolta dalla Provincia di Ravenna secondo la legislazione statale e le normative e direttive regionali in materia nel tempo vigenti.
  - 2) L'attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.
  - 3) Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria svolta dalle guardie di cui all'art. 1, comma 2 e 3, del presente regolamento, il Comandante del

Corpo di Polizia Provinciale predisporre, in collaborazione con le Associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie attraverso i loro responsabili organizzativi, un programma di vigilanza annuale che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria / ittica tenendo conto della necessità di garantire per le stesse la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.

- 4) Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale si rapporta con i responsabili organizzativi nominati dalle Associazioni, raggruppamenti di guardie volontarie e ambiti territoriali di caccia al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, al programma annuale di cui al comma 3.
- 5) Le Associazioni, i raggruppamenti e gli ambiti territoriali di caccia., attraverso il responsabile organizzativo:
  - a) comunicano alla Polizia Provinciale il calendario mensile delle attività di vigilanza che sono disposte a svolgere;
  - b) informano tempestivamente il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di eventuali impossibilità a svolgere l'attività programmata;
  - c) inviano mensilmente alla Polizia Provinciale i rapporti giornalieri di servizio redatti dalle guardie giurate all'esito dell'attività di vigilanza svolta.
- 6) Le Associazioni, i raggruppamenti e gli ambiti territoriali di caccia devono garantire, per l'espletamento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno 150 ore annuali compatibilmente con le attività loro proprie, e proporzionalmente al numero delle guardie appartenenti all'associazione, raggruppamento, ambito territoriale di caccia.
- 7) (omissis)
- 8) Ogni associazione, raggruppamento e ambito territoriale di caccia deve fornire idonea copertura assicurativa delle guardie volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.”

- all'art. 4 i contenuti delle Convenzioni tra cui i seguenti punti:

- “1) La Provincia di Ravenna stipula apposite convenzioni con le Associazioni, i raggruppamenti di guardie volontarie iscritti nei registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, nonché le sezioni locali di Associazioni nazionali di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) della legge 157/1992, gli ambiti territoriali di caccia, i parchi e le aziende di cui all'art. 59, comma 2, della legge regionale 8/1994 allo scopo di:
  - a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia protezione faunistico - venatoria, ittica e tutela ambientale;
  - b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
  - c) promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità;
  - d) definire una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle guardie giurate volontarie appartenenti ad Associazioni o raggruppamenti aventi finalità eterogenee;
  - e) contribuire a incrementare la sicurezza delle guardie giurate volontarie attraverso un impiego coordinato;
  - f) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle guardie giurate volontarie.”

- all'art. 5 i compiti delle guardie giurate volontarie:

- “1) Le guardie giurate volontarie operano sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali di vigilanza e sono tenute alla osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali, dal presente regolamento provinciale.
- 2) Le guardie giurate volontarie, nell'espletamento delle rispettive attività, devono:
  - a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
  - b) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  - c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte di norma da almeno due guardie giurate volontarie;
  - d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati a loro nome;
  - e) compilare eventuali verbali di contestazione, rilasciandone copia al contravvenuto secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite;

- f) redigere al termine dell'uscita i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa del modello relazionando sulle attività di vigilanza svolte;
- g) collaborare per la vigilanza sul territorio provinciale con il Corpo di Polizia Provinciale;
- h) nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia in seguito alla nomina e riportante i dati identificativi della guardia e la approvazione prefettizia;
- i) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle Forze di Polizia Statali o del Corpo di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Ravenna" fornito dalla Provincia;
- j) non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi;
- k) partecipare, obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento e formazione tenuti dalla Provincia;
- l) prestare individualmente almeno 5 uscite l'anno salvo documentato impedimento."

Vista la Legge Regionale 13/2015 ed in particolare l'art. 40 che sancisce:

"1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)."

Preso atto che con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 112 del 02/09/2021 si è proceduto alla approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia di Ravenna e le Associazioni delle guardie volontarie ittico – venatorie, il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, il nucleo provinciale delle guardie zoofile di E.N.P.A. e l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino per l'attuazione dei servizi di vigilanza volontaria faunistico – venatoria – ittica;

Viste le conseguenti convenzioni attualmente in corso di validità per l'attuazione dei servizi di vigilanza volontaria faunistico – venatoria – ittica sottoscritte dalla Provincia di Ravenna con le seguenti associazioni:

- Italcaccia – Italpesca – sezione provinciale di Ravenna
- Associazione Nazionale Libera Caccia - sezione locale di Ravenna
- Ente Produttori di Selvaggina – sezione provinciale di Ravenna
- E.N.P.A. Guardie Zoofile –Nucleo Provinciale di Ravenna
- Associazione Vigilanza Ambientale WWF Nucleo di Ravenna
- F.I.P.S.A.S.- sezione provinciale di Ravenna
- Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – sezione provinciale di Ravenna
- Federazione Italiana della Caccia – Sezione Provinciale di Ravenna
- Raggruppamento Guardie Ecologiche della Legambiente (GEL) della Provincia di Ravenna
- Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino

Considerato che nelle Convenzioni sottoscritte si stabilisce, all'art. 4, che il programma delle attività di vigilanza faunistico – venatoria – ittica venga predisposto e approvato dalla Provincia;

Rilevato che nelle predette convenzioni, all'art. 8, si prevede che le medesime abbiano una durata fissata in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e che permangano in vigore fino al successivo e necessario rinnovo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del vigente regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico-venatoria, ittica e che tale rinnovo dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza;

il Piano Annuale dell'attività di vigilanza volontaria venatoria e ittica 2023/2024 viene predisposto come in appresso.

## PIANO ANNUALE ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA 2024 - 2025

L'attività di coordinamento dell'attività di vigilanza delle guardie volontarie è svolta dalla Provincia di Ravenna secondo la legislazione statale, le normative e direttive regionali in materia e il regolamento provinciale.

Il piano annuale delle attività si intende riferito all'annata venatoria 2024/2025.

Il presente programma viene predisposto e approvato dalla Provincia.

### 1. GUARDIE GIURATE VOLONTARIE VENATORIE E ITTICHE

Viene di seguito riportata una tabella riepilogativa delle Associazioni che hanno guardie volontarie abilitate alla vigilanza in materia venatoria / ittica, quindi, con provvedimento di nomina / rinnovo del riconoscimento rilasciato dalla Provincia in corso di validità oppure con procedimenti di nuovo rilascio (a seguito del corso di formazione venatoria tenutosi nel 2023) o di rinnovo in corso di istruttoria; tale tabella è aggiornata a luglio 2024.

Ogni singola guardia deve effettuare almeno **5 uscite l'anno** e ogni associazione deve garantire, a norma della Convenzione sottoscritta, un numero di ore proporzionale al numero di guardie appartenenti all'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 5, comma 2, lettera l) del Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico-venatoria, ittica.

Per stabilire un rapporto tra numero servizi e numero ore viene individuata **in 5 ore la durata media di un servizio di vigilanza** svolto di norma in pattuglie di 2 guardie volontarie.

Le pattuglie svolgeranno servizio in una singola zona; sono da escludersi in linea di massima servizi che comprendano più zone per singolo ATC o che comprendano una zona in un ATC e un'ulteriore zona in un altro ATC, a meno di particolari motivazioni che dovranno essere indicate specificatamente.

Nel caso di servizi di vigilanza svolti per piani di controllo della fauna selvatica, il servizio potrà essere svolto anche da una sola guardia volontaria.

Di conseguenza ogni guardia deve effettuare almeno 25 ore di servizio all'anno e nella seguente tabella 1 vengono riportate il numero di ore minime suddiviso per Associazione.

**Tab. 1**

ASSOCIAZIONE – RAGGRUPPAMENTO ATC	N° GUARDIE	Numero ore servizio annuale
ATC RA 3 FAENTINO	0	0

ENALCACCIA PESCA E TIRO	7	175
ITALCACCIA – ITALPESCA	2	50
ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA	6	150
FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA	7	175
RAGGRUPPAMENTO GEV DELLA LEGAMBIENTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	3	75
W.W.F.	3	75
ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA	2	50
ENPA	9	225
FIPSAS	7	175
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>1175</b>

Si riporta (tab. 2) il riepilogo dei servizi effettuati e delle guardie presenti sul territorio nell'ambito del coordinamento del piano annuale stagione venatoria 2023/2024, aggiornati al 31/07/2024, specificando che il numero riportato è relativo ai servizi effettuati e che tali servizi sono stati svolti in pattuglia nell'ambito della vigilanza venatoria / ittica.

**Tab. 2**

MESE	N. SERVIZI	NUMERO GUARDIE PRESENTI SUL TERRITORIO
AGOSTO 2023	4	9
SETTEMBRE 2023	24	46
OTTOBRE 2023	46	94
NOVEMBRE 2023	26	54
DICEMBRE 2023	23	42
GENNAIO 2024	15	28
FEBBRAIO 2024	5	10
MARZO 2024	5	10
APRILE 2024	5	10
MAGGIO 2024	4	8
GIUGNO 2024	6	13
LUGLIO 2024	2	4
<b>TOTALE</b>	<b>165</b>	<b>328</b>

Di conseguenza si può ipotizzare una ripartizione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi, fino ad ora specificati, e che porti ad una identificazione preventiva dei servizi della vigilanza venatoria / ittica suddivisi per ATC e anche in funzione del periodo dell'anno, considerato che per

la stagione venatoria 2023/2024 (con dato aggiornato al 31/07/2024) la situazione risulta così rappresentata:

**Tab. 3**

<b>Ambito Territoriale di Caccia</b>	<b>Numero servizi complessivi</b>
ATC RA 1	25
ATC RA 2	107
ATC RA 3	33
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>-165</b>

I servizi di vigilanza relativi all'esecuzione dei piani di controllo potranno essere svolti anche in presenza di una sola guardia giurata volontaria.

Di seguito si illustra la tabella riepilogativa dei servizi minimi che dovranno essere, di norma, espletati complessivamente nella stagione 2024/2025, suddivisa per ATC e per mensilità, tenendo conto delle diverse esigenze e delle attività che dovranno essere svolte anche al di fuori della stagione venatoria (i dati mirano a un insieme di attività che rispecchi il rapporto numero di ore complessivo per ogni associazione / durata media in ore di ogni servizio).

**Tab. 4**

**Numero mensile di servizi presunti a pattuglia per ATC**

MESE	ATC RA1	ATC RA2	ATC RA3	TOTALE
AGOSTO 2023	1	8	10	19
SETTEMBRE 2023	4	16	6	26
OTTOBRE 2023	4	23	10	37
NOVEMBRE 2023	3	22	10	35
DICEMBRE 2023	1	17	3	21
GENNAIO 2024	4	6	2	12
FEBBRAIO 2024	2	2	2	6
MARZO 2024	1	2	1	4
APRILE 2024	1	2	1	4
MAGGIO 2024	4	2	1	7
GIUGNO 2024	2	2	1	5
LUGLIO 2024	1	1	1	3
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>103</b>	<b>48</b>	<b>179</b>

Il numero dei servizi riportato nella tabella è da considerarsi minimo.

## **2. ATTIVITA' PRIORITARIE**

La stipula delle convenzioni di cui all'art. 4 del Regolamento "Disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico venatoria ittica" è condizione necessaria ed indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia venatoria e ittica.

Come riportato nelle premesse, al tempo della redazione del presente Piano tutte le convenzioni con le Associazioni delle guardie volontarie ittico – venatorie, con il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, con il nucleo provinciale delle guardie zoofile di E.N.P.A. e con l'Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino sono in corso di validità.

Le stesse convenzioni hanno naturale scadenza nel mese di ottobre 2024; esse verranno rinnovate, previo confronto con le diverse Associazioni interessate entro i termini di cui all'art. 8 delle convenzioni medesime (entro 6 mesi dalla data di scadenza).

Nell'ambito del coordinamento svolto dalla Provincia, le guardie volontarie operano, per conto delle Associazioni, raggruppamenti e ambiti territoriali di caccia ai quali aderiscono, allo scopo prioritario di:

- a) collaborare con gli enti od organismi pubblici competenti nella promozione e diffusione delle informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;
- b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- c) concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori-faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
- d) segnalare all'autorità competente di qualsiasi illecito riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza;
- e) concorrere alla vigilanza sui piani di controllo della fauna selvatica, sulle catture o lanci di fauna selvatica, sulle delimitazioni e tabellamenti delle varie tipologie di zone, sul ripristino e valorizzazione degli ambiti naturali;
- f) effettuare controlli e sopralluoghi richiesti nell'ambito del coordinamento;
- g) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.
- h) vigilare con particolare attenzione le zone di rifugio, le zone di ripopolamento e cattura e, in generale, le zone protette attuando la sorveglianza sia in periodo di caccia aperta che di caccia chiusa.

## **3. COORDINAMENTO**

L'attività di coordinamento dell'attività di vigilanza delle guardie volontarie è svolta dalla Provincia di Ravenna secondo la legislazione statale, le normative e direttive regionali e il regolamento provinciale.

Come già evidenziato l'attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

Verranno effettuate, di norma mensilmente in base ad un calendario che verrà preventivamente comunicato, riunioni di coordinamento con i responsabili organizzativi delle guardie delle varie Associazioni e Raggruppamenti anche al fine di predisporre i servizi necessari; tali riunioni potranno essere svolte anche in tutte le altre occasioni in cui lo si riterrà opportuno e, in particolar modo, da settembre a febbraio.

I responsabili organizzativi dovranno comunicare i numeri telefonici, fissi e cellulari, presso cui essere contattabili ed in particolare un indirizzo e-mail a cui fare riferimento.

Gli A.T.C. possono nominare un coordinatore della vigilanza negli ambiti territoriali di competenza. Le Associazioni e i Raggruppamenti attraverso il responsabile organizzativo:

- a) comunicano alla Polizia Provinciale, via fax o tramite e-mail con almeno tre giorni d'anticipo, il calendario quindicinale delle attività di vigilanza che sono disposte a svolgere, utilizzando la modulistica fornita, che deve essere integralmente compilata;
- b) informano tempestivamente il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di eventuali impossibilità a svolgere l'attività programmata;
- c) inviano mensilmente, entro i primi 7 giorni del mese successivo, alla Polizia Provinciale i rapporti giornalieri di servizio redatti dalle guardie giurate all'esito dell'attività di vigilanza svolta.

Per ogni comunicazione da effettuare alla Polizia Provinciale i contatti da utilizzare sono il numero telefonico 0544-258922, numero fax 0544-258925, l'indirizzo PEC provra@cert.provincia.ra.it oppure l'indirizzo di posta elettronica ordinaria poliziaprovinciale@provincia.ra.it.

La trasmissione dei fogli di servizio dovrà avvenire, di norma, tramite consegna al Comando di Via di Roma,165, oppure mediante i recapiti sopra menzionati.

Alle Associazioni che ne facciano richiesta, verranno forniti i blocchi prestampati per redigere i verbali di accertata violazione amministrativa.

#### **4. CALENDARI MENSILI ATTIVITA' DI VIGILANZA E RAPPORTI DI SERVIZIO**

Questi due documenti costituiscono uno strumento fondamentale per realizzare operativamente il coordinamento della vigilanza venatoria / ittica e rappresentano anche uno strumento di verifica per i servizi realmente effettuati.

Di conseguenza è di fondamentale importanza che vengano compilati con la massima cura e diligenza.

In particolare, nei calendari mensili delle attività, redatti anche in base alle riunioni di coordinamento, andranno riportati i nominativi delle guardie componenti le varie pattuglie, gli orari e giornate di servizio, l'oggetto del servizio che si intende effettuare ed infine la zona in cui verrà effettuato in base alle cartografie fornite.

Particolare importanza rivestono le zone di servizio in quanto rappresentano uno strumento fondamentale per il coordinamento della vigilanza e che sono state individuate tenendo conto delle delimitazioni dei territori comunali, dei confini geografici e delle diverse tipologie ambientali del territorio.

Normalmente dovrà essere indicata una sola zona di servizio per pattuglia a meno di particolari motivazioni che dovranno essere indicate specificatamente.

Sarà cura del Comandante della Polizia Provinciale comunicare eventuali variazioni necessarie al fine di evitare sovrapposizioni ed ottimizzare la distribuzione sul territorio della vigilanza in materia venatoria / ittica.

Per entrambi i documenti andranno compilati tutti i campi predisposti con le modalità evidenziate al fine di consentire una lettura omogenea dei dati e delle informazioni.

Il Comandante  
Dott.ssa Lorenza Mazzotti

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs n. 82/2005. Il documento memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.*